

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 84 DEL 10 MAR. 2015

OGGETTO: ricorso al TAR di Palermo, promosso da Leggio Salvatore / Comune di Castelvetrano – Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila quindi il giorno dieci del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CALCARA Paolo  
STUPPIA Salvatore  
SEIDITA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde  
INZIRILLO Filippo

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

	pres.	ass.
- Sindaco	X	
- Assessore	X	
- Assessore	X	
- Assessore	X	
- Assessore	X	
- Assessore	X	
- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**VISTO** il ricorso ex art. 114 co. 6 per l'esatta esecuzione della sentenza n°1575/2014, promosso dinanzi al TAR per la Sicilia di Palermo, notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Suo Sindaco pro tempore il 16/02/2015 (All. A) dal sig. Leggio Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Leggio;

**VISTA** la nota prot. n° 390/Leg. del 04/03/2015 (All. B), con la quale l'Ufficio Legale dell'Ente rappresenta l'opportunità di difendere l'A.C. presso il TAR;

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

**CHE**, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Francesco Vasile, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere questa P.A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo, presso la Segreteria dell'Adito TAR;

**VISTO** il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 174/2012;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

**RILEVATO** che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

**A voti unanimi;**

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa:

1) - **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** avverso il ricorso, per l'esatta esecuzione della sentenza n°1575/2014, in narrativa meglio specificato.

2) - **NOMINARE** a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, eleggendo domicilio in Palermo, presso la Segreteria dell'Adito TAR.

3) - **AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

## ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO

Sezione III - R.g.2535/2013

Ricorso ex art. 114 comma 6 D.Lgs. 2.7.2010 n.104per l'esatta esecuzione della sentenza n.1575/2014

CITTÀ DI CASTELVETRANO	
UFFICIO NOTIFICHE	
A-EI GIUDIZIARI	
N. 36/2015	
16-02-2015	
313	
Del 17 FEB. 2015	

Per l'Avv. **Salvatore Leggio** (c.fisc.: LGGSVT59P01C286X), nato a Castelvetro il di 1.9.1959 e residente in Azzate Via Mascagni n.18, del foro di Varese (fax: 091.543922 - PEC: salvatore.leggio@varese.pecavvocati.it), **in proprio**, unitamente e disgiuntamente, giusta procura posta a margine del ricorso per ottemperanza notificato il 18.11.2013 e depositato il 26 successivo, all'Avv. Francesco Costanza (c.fisc.: CSTFNC44A12C286K), nato a Castelvetro il di 12.1.1944, del foro di Palermo, presso il cui studio sito in Palermo, Via Imperatore Federico n.28 (fax 091.543922 - PEC: francescocostanza@pecavvpa.it) è elettivamente domiciliato,

**Premesso**

In data 11.6.2012 la Corte di Appello di Palermo pronunciava la sentenza n.896 con la quale determinava in € 135.300,00 l'indennizzo dovuto dal Comune di Castelvetro per l'espropriazione di un'area edificabile, sita nel predetto Comune, in proprietà dell'odierno ricorrente; la Corte ordinava di depositare la superiore somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratta quella già ivi depositata a titolo di indennità provvisoria, e maggiorata degli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione a quella del deposito; infine, condannava il Comune alla rifusione delle spese del giudizio che

liquidava in complessivi € 7.660,25 oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica.

Perdurando l'inadempimento dell'Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza de qua, a seguito di ricorso notificato il 18.11.2013 e depositato il successivo 26.11.2013, questo onorevole Tar, Sezione III, in esito al procedimento r.g. n. 2535/2013, emetteva la sentenza n. 1575/2014 con la quale dichiarava l'obbligo del Comune di Castelvetrano di dare esecuzione alla su citata sentenza della Corte di Appello; nominava il Prefetto di Trapani, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, quale Commissario *ad acta* per il compimento dei necessari atti in esecuzione, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; accoglieva la domanda formulata dal ricorrente di condanna dell'Amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione ex art.112, co. 3 c.p.a, secondo quanto indicato in motivazione; poneva a carico del Comune le spese del giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre spese ed accessori.

Il 9.9.2014 si insediava il Dott. Vito Maurizio La Rocca quale commissario *ad acta*, giusta delega conferitagli con decreto del 18.7.2014 (**doc.1**).

Su richiesta dell'Ufficio legale del Comune di Castelvetrano, il 4.11.2014 l'avv. Leggio trasmetteva, al Segretario comunale di Castelvetrano, la specifica delle somme dovute per un totale di € 149.573,02 (**doc.2**).

In data 27.11.2014 l'odierno ricorrente riceveva sul proprio conto corrente bancario, da parte del Comune di Castelvetrano, tre bonifici per un importo complessivo di € 125.703,16 (**doc.3**).

Il 16.12.2014 il ricorrente inviava al Prefetto di Trapani una mail - pec con la quale chiedeva l'integrale pagamento della somma dovutagli (**doc.4**).

Il 13.1.2015 il Prefetto di Trapani riscontrava la predetta mail - pec comunicando che su uno dei tre bonifici (di cui al mandato di pagamento n. 3307 del 19.11.2014 di € 133.095,81 era stata operata la ritenuta fiscale del 20% (pari a € 23.682,84) prevista dall'art. 11 L.413/1991, ora art. 35 comma 2 DPR 8.6.2001 n.327 come modificato dal D.Lgs. 302/2002 T.U. Espropriazione per pubblica utilità (**doc.5**).

### **Ritenuto**

In merito al caso in esame giova ricordare la disposizione di cui all'**art.1, Prot. n.1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)**, che recita "*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende*".

**L'art.6 della CEDU**, inoltre, stabilisce che "*1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. ...*"

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa in casi analoghi alla fattispecie in esame ed ha assunto una posizione ben precisa. In particolare, nell'affrontare le pronunce

di Tribunali italiani sui casi Scordino 1 (Corte dei diritti dell'uomo, I sezione, del 29.7.2004; Grande Camera del 29.3.2006) e Scordino 3 (Corte dei diritti dell'uomo, IV sezione, del 17.5.2005), la Corte determinava che, se lo Stato intendesse applicare la ritenuta fiscale del 20% sull'indennizzo previsto in ragione dell'espropriazione, l'ammontare dell'eventuale imposta deve essere preventivamente aggiunto allo stesso indennizzo. L'art.35 T.U. sull'espropriazione, quindi, si pone in contrasto con l'art.1 Protocollo 1 alla CEDU. In particolare, nella sentenza del 29.3.2006 la Grande Camera della Corte Europea ha fornito un'interpretazione autentica in ordine alla misura che l'indennizzo spettante al proprietario attinto da un'espropriazione legittima deve avere per essere in linea con l'art.1 Prot.1 alla CEDU, e cioè che la mancanza di un legittimo scopo di pubblica utilità non può giustificare un ristoro inferiore al valore di mercato del bene. La Grande Camera, in verità, non ha considerato illegittima l'applicazione dell'imposta del 20% sull'importo liquidato a livello nazionale, ma ha espressamente aggiunto all'importo così liquidato l'onere connesso alle "imposte eventualmente applicabili sulle somme riconosciute da tale Giudice" (pag.259, sentenza). In ciò si coglie un'ulteriore caratteristica delle pronunzie del Giudice Europeo, proiettato a liquidare a favore di chi subisce una violazione di una prerogativa tutelata dalla Convenzione un importo che non risulti in alcun modo gravato da pesi che possano ridurne, direttamente o indirettamente, la misura.

Da ciò ne discende che non avendo nulla previsto la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n.896/2012 in merito alla ritenuta del 20%, l'importo ivi previsto a titolo di indennizzo è da corrispondersi per intero senza essere sottoposto ad alcuna ritenuta fiscale; diversamente all'importo determinato

dal perito in sede di c.t.u. dovrà applicarsi la maggiorazione del 20% affinché l'odierno esponente non subisca un pregiudizio in violazione di norme sovranazionali. In ogni caso, dovrà essere l'Amministrazione resistente a farsi carico nei confronti dell'Erario del pagamento di € 23.682,84 a titolo di imposta.

Quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede che

#### L'ON. TAR ADITO

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disponga affinché il Prefetto di Trapani, ovvero il funzionario eventualmente dallo stesso delegato, nella qualità di Commissario ad acta, integri in favore dell'odierno ricorrente, ed a carico del Comune di Castelvetrano, il pagamento di € 23.682,84 o di quell'altra somma che dovesse emergere in esito ad ulteriori conteggi, comunque non detraendo l'la detrazione fiscale de qua.

Si producono i seguenti allegati:

1. verbale di insediamento del commissario ad acta del 9.9.2014,
2. nota a firma del sottoscritto del 4.11.2014,
3. copia movimenti del c/c bancario del sottoscritto in data 27.11.2014,
4. mail pec del 16.12.2014 al Prefetto,
5. mail pec del 13.1.2015 del Prefetto.

Varese - Palermo, 16.1.2015

Avv. Francesco Costanza

Avv. Salvatore Leggio

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. SALVATORE LEGGIO (C.F. LGGSVT59P01C286X) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Varese, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in proprio, nel cui interesse si procede alla presente notificazione,

### NOTIFICO

l'allegato ricorso ex art.114 comma 6 D.Lgs. 104/2010 a Comune di Castelvetro (C.F./P.IVA 81001210814) all'indirizzo di posta elettronica sindaco@pec.comune.castelvetro.tp.it estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, prefettura trapani (C.F./P.IVA 80003020817) all'indirizzo di posta elettronica protocollo.preftp@pec.interno.it estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA

### DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo - sezione III R.G.2535/2013

### ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, così come introdotto dalla L. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che l'allegata copia informatica del ricorso ex art.114 comma 6 D. Lgs. 104/2010 è conforme all'originale del medesimo atto contenuto nel fascicolo informatico

Avv. SALVATORE LEGGIO



(ALL. B)

Procedere in calce  
5/3/15

Libero Consorzio Comunale di Trapani



**Città di Castelvetrano**  
**Settore**  
**Ufficio Legale e Contenzioso**

Piazza Umberto I°, 5  
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvetrano (Tp)  
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- **Servizio legale:** lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 o previo appuntamento;

Avv. Francesco Vasile

e mail: [fvasile@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:fvasile@comune.castelvetrano.tp.it)

**Oggetto: Ricorso ex art. 114 per l'esatta esecuzione della sentenza n° 1575/2014 – promosso da Leggio Salvatore / Comune di Castelvetrano - TAR PA Sez. III RG n° 2535/2013.**

**Al Signor Sindaco  
SUA SEDE**


AAAAA

Pregiatissimo Signor Sindaco,

con riferimento al ricorso in oggetto, con il quale il sig. Leggio Salvatore ha avanzato ricorso per l'esatta esecuzione della sentenza n°1575/2014 avanzata in danno al Comune di Castelvetrano, si rappresenta che, in relazione a quanto argomentato dal competente Settore con nota prot. n° 80 / 5° Servizio del 27/02/2015, che si allega in copia, si ritiene opportuno predisporre deliberazione di nomina di difensore al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel citato giudizio.

Cordialità.

Avv. Francesco Vasile



Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. di sett. n. 380 /leg. 4 MAR. 2015